

# CONVERSAZIONI SUL METODO

## BILANCIO DI UN'INCHIESTA

1. Queste note sono intese a trarre un bilancio dalle risposte pervenute all'inchiesta lanciata da *Labeo* col redazionale pubblicato a p. 269 s. dell'annata 1971. Esse sono composte da un prologo (n. 1), da un riepilogo delle risposte (tutte meno due) divise per argomenti (n. 2), da una franca e indispensabile messa a punto in ordine a due tra le lettere pervenute alla redazione (n. 3-4), da alcune considerazioni finali (n. 5).

Il prologo comporta un richiamo a quelli che erano i temi posti in discussione dal redazionale, di cui molti hanno riconosciuto in me il riconoscibilissimo estensore. Nel ribadire quanto si legge nel redazionale di p. 5 dell'annata 1973, che taluni dubbi fatti intravedere tra le righe del pezzo di 'lancio' dell'inchiesta erano e sono tutti miei personali, sì che impegnano i miei colleghi di redazione solo nella misura in cui questi hanno ritenuto apprezzabile l'impostazione di un'inchiesta, ringrazio una volta per tutte, a nome di tutti noi, quanti hanno avuto la cortesia, rispondendo, di apprezzare la serietà, scevra da vociferazioni concionatorie, dell'impegno metodologico da cui è scaturita quest'altra nostra modesta iniziativa, che è la terza dal 1955, anno di fondazione della rivista.

In un discorso volutamente sfumato e tendenzialmente stimolante, volto cioè ad aprire al massimo la partecipazione dei lettori, i quesiti proposti da *Labeo* sono stati essenzialmente quattro.

Primo quesito: allo stato attuale della ricerca romanistica, deve essere accantonato, o sino a che punto deve essere ancora praticato, o in quale misura deve essere corretto, quel metodo di lettura delle fonti che si usa chiamare dell'esegesi interpolazionistica e che è inteso a « liberare » i testi di cui disponiamo, tutti in edizione tarda rispetto agli originali e grandissima parte frammentati in tarde o tardissime compilazioni, dalle eventuali interpolazioni posteriori che possano averne alterato il discorso genuino?

Secondo quesito: sulla base dei residui di cui disponiamo nella ricostruzione (per molti nominativi di giuristi estremamente lacunosa) del Lenel, sino a che punto sono seriamente recuperabili (ricostruibili, rievocabili, individuabili) le « personalità » (quindi le tecniche, le ideologie, le logiche, i modi di pensare) dei giuristi romani, anche ammettendo che essi fossero tutti, all'origine, pienamente individuati e « infungibili »?

Terzo quesito: in ogni caso, sono veramente e seriamente in grado i romanisti contemporanei, nella ricostruzione delle personalità dei giuristi (e nella ricostruzione degli istituti giuridici), di operare la indispensabile integrazione delle loro specifiche ricerche con una conoscenza sufficientemente approfondita (non superficiale e per sentito dire) dell'ambiente sociale, economico, politico, in una parola culturale, in cui i giuristi vissero (e le istituzioni giuridiche si formarono e operarono)?

Quarto quesito: se ciò non è (o non è per tutti o da tutti), quali modalità di comprensione e di collaborazione sembrano più opportune con gli altri studiosi dell'antichità romana?

2. Passiamo alle risposte (come detto, tutte meno due).

A) Al primo quesito, relativo del resto ad una controversia ormai logora (Labruna: n. 25, p. 190), hanno risposto una diecina di studiosi, tutti ovviamente concordando nella necessità di sottoporre i testi giuridici romani alla cd. esegesi critica, ma anche nell'esigenza di molta misura, sia nell'applicazione del metodo che nella valutazione dei risultati dell'analisi esegetica, affinché non si insista o si ricada negli eccessi di quei romanisti degli inizi del secolo che spesso (non sempre) riducevano la storia del diritto romano (come istituti e come giuristi) ad una differenza meccanicistica di « classico-postclassico-giustiniano », e talvolta (talvolta, non spesso) addirittura deducevano dall'alterazione formale (verosimile o arbitrariamente asserita) la conseguenza dell'alterazione sostanziale, anzi dell'alterazione innovativa, quindi di una trasformazione del diritto romano.

L'esegesi critica, dunque, è indeclinabile, lo sottolineano con particolare vigore Archi (n. 2, p. 43) e Biscardi (n. 4, p. 47), e naturalmente deve essere rifatta da capo in ogni ricerca, ogni volta con più approfondita e meglio meditata analisi, sulla base di strumenti di indagine (forma, logica, stile ecc.) sempre più perfezionati, per non dire sempre meno imperfettamente manovrati. E siccome essa, presa in se stessa, parte dal postulato astratto di un giurista classico che scriveva bene, che ragionava limpidamente, che conosceva alla perfezione il diritto e la società dei suoi tempi, che non si contraddiceva mai (nemmeno da un'opera all'altra) e così via dicendo, ecco la necessità di integrarne i risultati con il giudizio storico e di tener conto, in questa sede, di tutta una serie di possibilità che salvino la testimonianza della fonte: per esempio, le caratteristiche del *casus* (Gaudemet: n. 10, p. 61), l'atteggiamento personale del giureconsulto (ancora Gaudemet), le divergenze tra giuristi (Branca: n. 6, p. 52; Gaudemet; e un po' tutti).

Come effettuare la valutazione critica: con tendenza all'assoluzione o con tendenza alla condanna? Kaser, che al primo quesito non ha risposto, probabilmente per l'ottimo motivo che al tema ha dedicato un approfondito studio in due edizioni (nella seconda tenendo conto di alcuni miei rilievi), è oggi notoriamente incline alla « conservazione » del-

l'insegnamento sostanziale del testo, e ciò non per la sua naturale benevolenza, ma per una serie nutrita di buoni motivi che lo inducono alla formula assolutoria. Wieacker (n. 26, p. 193), col quale mi pare che i miei rilievi a Kaser concordino (e col quale in fondo concordano Archi e Biscardi), non è favorevole alle presunzioni *pro reo* o *contra reum*: ogni volta si giudica *in toto* e, al limite, l'asserzione di un'interpolazione meramente formale ha il valore del « *non liquet* » o dell'assoluzione per insufficienza di prove.

B) Una diecina di risposte anche al secondo quesito: tutte affermative ma con esortazioni alla cautela anche maggiori di quelle che si sono viste in ordine al problema del metodo esegetico (ad esempio, Archi: n. 2, p. 43).

Cominciamo col rilevare che tutti, esplicitamente o implicitamente, vedono nel tentativo di ricostruire le figure dei singoli giuristi un'operazione che non può prescindere dall'esegesi interpolazionistica e che non esclude (come potrebbe?) la ricostruzione anche degli istituti giuridici. Alla pretesa « fungibilità » dei giuristi romani non ci crede nessuno, anche perché tutti ammettono che tra i giuristi le controversie non mancavano: tuttavia, a prescindere dalla evidenza delle « riduzioni » implicate dal travaso e dalla commistione delle opere giurisprudenziali nelle compilazioni postclassiche (dato di fatto innegabile che aumenta le difficoltà e la delicatezza del lavoro), si sottolinea il carattere « corale » della giurisprudenza romana (Grosso: n. 11, p. 64), la tendenza dei giuristi a chiudersi come categoria in torri d'avorio (Lemosse: n. 15, p. 73), il condizionamento conformizzante esercitato dall'ambiente (Branca: n. 6, p. 52), la matrice storica e di classe del diritto, della giurisprudenza e dei suoi stessi esponenti (Franciosi: n. 23, p. 185), nonché, sul terreno dell'esperienza pratica, la possibilità di giungere a risultati plausibili solo per i grandi giuristi, che sono anche quelli che hanno lasciato più traccia (Wieacker: n. 26, p. 193).

Ad ogni modo, pretendere di ridurre la ricerca romanistica a quella del pensiero giuridico romano, senza una parallela e viva ricerca delle istituzioni giuridiche, sarebbe un errore (Franciosi); e procedere su questa direttiva della ricostruzione della personalità dei giuristi senza le massime cautele è una « moda » (Albanese) e può portare ad « amenità » (Archi), a esagerazioni (Branca), e a drappeggiamenti secondo il gusto del ricercatore (Wieacker). Lasciamo sfogare certe polemiche e poi faremo la sintesi, dice benevolmente Grosso.

C) Tutti, salvo D'Ors (n. 9, p. 58), hanno convenuto, rispondendo al terzo quesito, che il giro d'orizzonte dei romanisti deve andare ben oltre il dato strettamente giuridico e che, non permettendo l'attuale grado delle specializzazioni la ricerca diretta di tutto da parte di ciascuno (salvo nobili eccezioni, si intende), bisogna instaurare rapporti di stretta intercomunicazione e di cooperazione con gli studiosi degli altri aspetti della

storia romana, anzi della storia giuridica e non giuridica dell'antichità.

Particolarmente decise le posizioni di Boulvert (n. 5, p. 50), Diósdí (n. 8, p. 57), Polacek (n. 18, p. 76): è illusorio studiare il diritto romano come fosse una cosa a sé, e non l'espressione di un mondo assai più complesso. Ma con le altre scienze dell'antichità, talvolta quasi digiune degli aspetti fondamentali del diritto romano, bisogna, per verità, istituire rapporti di dare ed avere (Kaser: n. 13, p. 70). Totale delle risposte: una quindicina.

D) Il quarto quesito, collegato col precedente, ha provocato oltre venti risposte, ma delle più varie.

Albanese (n. 1, p. 42) è scettico in ordine alla pratica della collaborazione. Altri non sono altrettanto scettici, ma hanno poca fiducia in cooperazioni istituzionalizzate (per esempio, nei dipartimenti) e preferiscono le *équipes* (e iniziative similari) costituite a seconda delle esigenze di ricerca: Horak (n. 12, p. 67, con larga esemplificazione), Kaser (n. 13, p. 70), Lemosse (n. 15, p. 73), Mayer-Maly (n. 17, p. 75), Honoré (n. 24, p. 189), Wieacker (n. 26, p. 193). Biscardi (n. 4, p. 47), D'Ors (n. 9, p. 58), Diósdí (n. 8, p. 57), Tomulescu (n. 20, p. 82), Wolff (n. 22, p. 83) sono piuttosto per i « simposi » su temi prestabiliti, subordinatamente per congressi, scambi di informazioni e pubblicazioni a carattere bibliografico. Dubbioso sui risultati degli incontri è Manni (n. 16, p. 75), non meno Wieacker, mentre Gaudemet (n. 10, p. 61) è fortemente critico verso i congressi a larga partecipazione.

Per la necessità e l'urgenza di discuterne a fondo, anche in appositi incontri, onde poter procedere a programmazioni razionali, sono Boulvert (n. 5, p. 50), Wolff, Honoré.

3. Il quadro che precede, nella sua estrema schematicità, non sintetizza le « motivazioni » delle risposte, che sono tutte da leggere e da considerare nelle loro complesse articolazioni. Ma al quadro, come si è avvertito all'inizio, mancano due risposte che esigono una breve discussione e una chiara, decisa e ferma presa di posizione. Le due risposte, infatti, non sono vere e proprie « risposte », ma sono piuttosto tentativi di « mettere in crisi », ridicolizzandola, l'impostazione stessa dell'inchiesta, la romanistica frusta e velleitaria di cui essa sarebbe espressione, l'arretratezza culturale di chi ha formulato gli ingenui quesiti e, deduco, di chi li ha presi sul serio e se ne è addirittura felicitato.

Si tratta degli interventi di M. Bretone (n. 7, p. 52) e A. Schiavone (n. 19, p. 77), ai quali non replicherei, se il loro discorso riguardasse me soltanto, ma ritengo di dover ribattere, non senza imbarazzo per l'episodio, in quanto le loro asserzioni coinvolgono altri studiosi, vivi o morti, a falangi.

Bretone, con largo spiegamento delle sue vaste letture (non tutti sanno come si « tira » il ragù), replica al nostro tessuto di domande, se ho ben capito, così.

Finiamola, innanzi tutto, con i ricordi personali dei romanisti del passato e, anziché « rievocarne le immagini (più o meno) venerande », chiediamoci seriamente, in ordine alla romanistica a cavallo dei due secoli, quale sia stato il suo « grado di coscienza storico-filologica nel quadro della ' filologia classica ' », come ricerca del « contenuto » e dello « stile », come approccio a « das Individuelle », come rifiuto della pretesa di « un ideale assoluto » (sagge, e note, parole di U. von Wilamowitz-Möllendorf). Beseler e Schulz (per non parlare di Eisele e Gradenwitz) non hanno fatto questo, ma hanno irragionevolmente levato ad « assoluto canone critico » il falso ideale del giurista classico, che scrive « einfach, klar, vornehm ». Oggi l'« interpolazionismo », nutrito di « purismo classicistico » e di « evolucionismo positivistico » è superato, lui e il suo giurista-tipo, il suo « diritto come insieme organico di istituti e di norme », la sua negligenza verso « le tecniche argomentative e le scelte pratiche » dei singoli giuristi. Ormai esistono, anche se implicano « un lavoro rischioso e difficile », le « ipotesi e le direttive teoriche necessarie » per tentare, al di là del cronachistico e dell'antiquario, di « ricostruire — individuando precise posizioni non soltanto sociali, ma anche culturali — il ruolo teorico-pratico che i giuristi, appunto come giuristi, hanno assolto in un determinato ambito storico ». Rimetterne insieme le opere, traverso « uno studio puntuale della forma e dello stile (oltre che del contenuto), delle strutture linguistiche e dei nessi logici e un continuo confronto di tutti i dati disponibili », è ormai « un inevitabile obbligo critico ». Quanto alla collaborazione tra gli studiosi dell'antichità romana, di cui chiede *Labeo*, perché solo « romana », anzi perché solo « antichità »? « Ognuno sa, o dovrebbe sapere, quali nessi si instaurano (...) fra storia e psicologia, fra storia e sociologia e antropologia ». Naturalmente sì, dunque, ma « le combinazioni proponibili, nel profilo organizzativo, sono più d'una ».

Il « gran dispetto » da cui Bretonne è palesemente animato ha reso a lui e a noi il cattivo servizio di una serie di dichiarazioni cipigliose e severe che mancano una volta tanto (si fa per dire) di equilibrio, di consistenza e di attendibilità. Bretonne, che ha raccolto alcuni suoi eleganti articoli sui giureconsulti in un volume dal titolo suggestivo di « Tecniche e ideologie dei giuristi romani », si è sentito probabilmente preso di mira dall'inchiesta di *Labeo* e dal dubbio che certe sue severe spedizioni alla ricerca della personalità dei giuristi abbiano indotto noi a pensare ad Alice nel Paese delle meraviglie. Ma si premetta che l'inchiesta di *Labeo* non contesta in alcun modo la legittimità e l'opportunità di ricerche incentrate sulle persone e le opere dei giuristi romani, non fosse altro perché di ricerche del genere (sia pure eventualmente imperfette dal punto di vista bretoniano) la letteratura romanistica, « critica » e non, è strapiena e perché, a parte le cosucce dedicate a giuristi romani da qualcuno di noi, proprio *Labeo*, nel 1965, ha organizzato un simposio a Napoli su « Gaio nel suo tempo ». Quanto alle personali indagini di Bre-

tone, se in « Tecniche e ideologie » egli, di là dal titolo, ci avesse esposto e spiegato quali sono « le ipotesi e le direttive teoriche » da cui era mosso per giungere alla individuazione di « precise posizioni non soltanto sociali, ma anche culturali » dei suoi giuristi, avremmo potuto discuterne (così come facemmo anni fa, chi ricordi, del « Vulgarismus »), ma siccome in quella raccolta di articoli le ipotesi e le direttive teoriche indubbiamente vi saranno, ma non sono espresse e argomentate, l'idea di riferire la nostra inchiesta a quel piccolo gruppo di articoli non ci ha nemmeno sfiorato. Bretone non vale un'inchiesta. Nemmeno un'inchiesta di *Labeo*.

Eliminato l'eventuale equivoco, veniamo a quel che scrive Bretone nella sua sedicente « risposta ». E incominciamo col dirgli, senza mezzi termini, due cose: primo, che il riferimento ai redazionali di *Labeo* estranei all'inchiesta, sopra tutto ai redazionali in cui umanamente e civilmente si rievocano « le immagini (più o meno) venerande » di illustri studiosi che, a prescindere dai risultati conseguiti nelle loro ricerche, ci hanno insegnato (purtroppo non a tutti) che cosa siano la limpidezza di coscienza, la laboriosità, la modestia, sono riferimenti fuori tema e di gusto, a mio avviso, fortemente deteriori; secondo, che la polemica contro « l'interpolazionismo » e contro me, che mi sono permesso di dire (e ripeto) che la stagione interpolazionistica non va rinnegata e disprezzata perché ha contribuito a rendere « spiritualmente adulta » la romanistica contemporanea, è una piccola battaglia contro i mulini a vento, che però don Chisciotte (visionario, ma cavaliere) non avrebbe fatto nei termini in cui l'ha fatta Bretone.

*Labeo* è stata fondata (nel 1955, fra l'altro proprio con la partecipazione di Bretone) anche sul deliberato proposito di richiamarsi, con i suoi « redazionali » e in altre forme, al nostro presente e al nostro passato, per rendere possibilmente meno formali e accademici, più cordiali e caldi i rapporti tra gli studiosi, per sensibilizzare maggiormente la correlazione che esiste e deve esistere tra il nostro lavoro specialistico e la vita, in una parola per contrastare, discretamente e sommestamente, quella tendenza all'isolamento, al parkinsonismo ideologico ed all'infertilità teoretica che costituisce il male più pernicioso di chi lavora dietro un tavolino (e che costituirebbe, si aggiunga, non piccola difficoltà per quanti, tra duemila anni, volessero ricostruire le nostre « personalità »). Rievocare i romanisti del nostro passato (come abbiam fatto e come continueremo a fare) non significa asserire che fossero grandi uomini, e tanto meno grandi romanisti, significa segnalare la forte tempera, il fascino umano, la superiorità di spirito di uomini a piena temperatura, che non si sarebbero nemmeno sognati di pretendere la *damnatio memoriae* dei loro predecessori, se degne persone, di cui non avessero apprezzato le teorie romanistiche. Tanto rigore di Bretone verso alcuni maestri (con il connesso tentativo, un po' superficiale e dispettoso, di indicarne altri che sarebbero stati, e forse sono stati, migliori di quelli)

mi sa molto di aridità, o addirittura di acidità. Comunque, io penso e sento, sia verso un Solazzi o uno Schulz che verso un Bretone, in maniera del tutto diversa, anzi opposta, forse perché ciò mi aiuta a capirne, a mio modo, « das Individuelle ». E, visto che Bretone conosce tanto bene Wilamowitz-Möllendorf, gli consiglierei di tener presenti, nello studio di questo illustre, anche le *Erinnerungen 1848-1914* (ed. 1928), la corrispondenza con H. Husener (ed. 1934) e il carteggio con Th. Mommsen (ed. 1935). Forse si renderà conto del perché *Labeo* gli dedicherebbe volentieri un « agiografico » redazionale.

Ma dicevo che prendersela con l'« interpolazionismo » è battersi contro i mulini a vento, con quel che segue. Certo. Come può insinuare Bretone che vi sia alcuno che creda, in pieno 1973, all'interpolazionismo così come la praticavano gli Schulz e i Beseler che egli cita? E donde desume egli, per di più conoscendomi di persona e per frequenza in altri tempi alquanto assidua, che io limiti il mio panorama scientifico, per ristretto che sia, all'interpolazionismo, sia pur predicando « la necessità di una maggiore cautela, che eviti gli abusi e le esagerazioni del passato »? E il suo solipsismo è ormai tanto pronunciato da fargli dimenticare quali ricerche (serie e pazienti) sul lessico dei giuristi romani si vanno conducendo, proprio su mia iniziativa e sotto la mia direzione, a Napoli, da oltre dieci anni? Diamine, uno studioso che ha tanto validamente contribuito (in un bel volume sull'usufrutto, ma particolarmente in un eccellente saggio sulla *communio*) alla penetrazione di una personalità così complessa e così lontana nel tempo come Labeone, se la sbriga con tanta facilità, e mancanza di elementare riguardo, con un connazionale e contemporaneo (non altro, non altro), di cui dovrebbe conoscere scritti e idee, ma che in ogni caso egli è libero di venirsi ad analizzare ogni giorno in compagnia, se gli accomoda, di un sociologo, di un psicologo e di un antropologo?

« L'atteggiamento di *Labeo* si comprende benissimo », dice sapientemente Bretone, perché « non accade quasi mai che una pratica scientifica, con le persuasioni e le regole che la governano, rinunci a sostenere se stessa ». Eccoci sistemati un po' tutti. Ma l'affermazione non solo è infondata e (per dire la parola esatta) insolente, è anche contraddittoria: perché Bretone, se ho ben capito, riconosce come « alquanto ovvio » che all'esegesi critica dei testi non si possa rinunciare (e lo ribadisce di lì a poco, in modo anche più chiaro, con un vigoroso « sappiamo tutti che questa letteratura ha quasi sempre una tradizione frammentaria e incerta, e che manipolazioni successive — o falsificazioni vere e proprie — ne hanno alterato in vari modi la fisionomia »). E allora qual'è la differenza che intercorre tra noi retrogradi e lui? Questa (egli dice): che i redazionali « agiografici » di *Labeo* alimentano « l'illusione che un vago (e un po' enfatico) omaggio al passato ci liberi dal compito di un profondo e radicale ripensamento ».

Facciamo allora conto che il redazionale (non agiografico, direi) che ha lanciato l'inchiesta non sia stato scritto proprio ai fini di un « ripensamento », e accingiamoci a ripensare « profondamente » e « radicalmente » sulle orme spietate di Bretone, in modo da migliorare quella che egli chiama tra virgolette (suprema e fine « ironia ») la nostra (non sua) « cultura ». Primo, occorre liberarci dell'« immagine del giurista come 'tipo', idea eterna e non provvisorio strumento di analisi », tenendo presente che già U. von Wilamowitz-M. ha insegnato che degli autori classici bisogna essenzialmente ricercare il contenuto e lo stile, cioè l'individualità; secondo, occorre liberarsi dell'immagine « del diritto come un insieme organico di istituti e di norme, nel quale restano in ombra le tecniche argomentative e le scelte pratiche »; terzo, occorre rendersi conto che bisogna essenzialmente puntare sul compito della ricostruzione del ruolo svolto dai singoli giuristi.

Se è tutto qui, rispondere è facile. La prima e la seconda esortazione sfondano porte già aperte da decenni e per le quali sono passati fiumi di romanisti: chi afferma il contrario o non ha letto con la dovuta attenzione la letteratura romanistica contemporanea, oppure non so. La terza esortazione è anch'essa largamente accolta. Ma da chi asserisce che siamo di fronte ad « un inevitabile obbligo critico » ci aspettavamo che ci dicesse almeno stavolta quali sono « le ipotesi e le direttive teoriche » appropriate ad assolverlo (e a portare all'individuazione di « precise posizioni »). Ancora una volta Bretone non ce lo ha detto.

Ora è appunto per questo che *Labeo* si è mossa con la sua inchiesta. Visto che nessuno (nemmeno Bretone) per ora ce lo rivela, il punto da risolvere è come superare, ai fini di ricostruzioni serie e dignitose (di « precise posizioni »), la peculiare difficoltà delle fonti spezzettate (e chi sa quanto e come limate e sfrondate per motivi pratici i più diversi e dai più diversi interventori) nelle compilazioni, si scusi il termine, « post-classiche ». Ed è appena il caso di far presente, a chi non l'avesse capito, che il giusto incitamento alla ricerca dell'individuale era fatto da U. von Wilamowitz-Möllendorf con ovvio e specifico riferimento agli autori classici di cui conosciamo le opere, almeno in parte, per tradizione tortuosa e torturata quanto si vuole, ma continua: il caso, per noi eccezionale, del solo Gaio.

Forse, insomma, anche Bretone dovrà meditare un tantino di più prima di poter togliere le virgolette alla propria (non nostra) « cultura ». E ne approfitti (è un augurio) per non essere, in future occasioni, così avventato nelle sue impostazioni, così bombastico nei suoi proclami e così catastrofico nelle sue diagnosi dei difetti altrui. Difetti che, come tutti noi, egli porta, per decreto di Giove, in una bisaccia appesa sul petto.

4. Peraltro Bretone è addirittura un ottimista rispetto a Schiavone. Il bombardamento a tappeto da lui effettuato sulla nostra « cultura »

(fortunatamente per noi, con bolle di sapone) sarebbe cosa da nulla a petto della « terra bruciata » che lascerebbe l'intervento di Schiavone, se il materiale da questi usato fosse (come, fortunatamente per noi, non è) incendiario.

Con un tentativo non tanto riuscito di sarcasmo (per essere sarcastici bisogna essere velenosi, e Schiavone non lo è), ma in ogni caso con spunti ironici di buona lega, di cui gli do atto volentieri, Schiavone opera, in raffinata scelta di termini, una sintesi teorizzante delle posizioni bretoniane (dalle quali però si distacca, se ho ben compreso, su alcuni punti di un certo rilievo). Ma la conclusione, come ho avvertito, è ancora più luttuosa. La romanistica contemporanea sarebbe, a suo giudizio, quella che per Lamartine era (o si ritenne che fosse) l'Italia: una terra di morti. Se, in questi ultimissimi tempi, non fossero venuti fuori qualche Filemone e qualche Bauci di sua conoscenza ad affettuare le prime pietrose semine, non vi sarebbe davvero più nulla da fare.

Schiavone, dunque, trae spunto dall'inchiesta promossa da *Labeo* non per ammonirci che le nostre domande sono mal poste, no, ma per dirci che esse sono poste benissimo, riflettono splendidamente la problematica della romanistica contemporanea, ed appunto perciò denunciano di questa romanistica la paurosa inconsistenza. Dietro i quesiti incautamente posti allo scoperto da *Labeo* « c'è sempre stato molto poco, per non dir quasi nulla, nella tradizione della nostra scienza ». Che cosa penserebbe di noi, e di questa nostra problematica brada, un lettore delle *Annales* o della *Rivista storica italiana*, se le direzioni di quei due importanti periodici pubblicassero mai, obnubilate o distratte, interrogativi come quelli da noi formulati? Possibile che siamo ancora ad una concezione del diritto come separato dalle strutture materiali della società e dai suoi antagonismi, e che ci occupiamo di « ordinamenti » e di « sistemi normativi » anziché di concrete « istituzioni politico-giuridiche », e che riduciamo ancora la storia alla diacronia del « prima » e del « dopo », e che non sospettiamo neppure (fatta qualche comprensibile eccezione) che oggi lo storico legge la « pagina scritta segnata dal tempo » con « strumenti che vanno dall'analisi sincronica delle strutture linguistiche alla psicologia del profondo »? Avendo accettato acriticamente una volta per tutte, come fosse cosa immutabile, la teoria dei « neutrali » giuristi tedeschi del tardo ottocento, noi manchiamo di una riflessione sulla legittimità delle nostre condizioni di esistenza, e siccome una scienza che smette di riflettere su se stessa smette di esistere, noi non esistiamo scientificamente, forse non siamo nemmeno scientificamente nati o almeno (forse in considerazione dei « pochissimi libri » recenti di cui si vedrà tra poco) nati lo siamo, ma « è difficile dire quando siamo nati ». Non è finita: ci manca anche una storia della nostra storiografia e viviamo in proposito sulla base di una tradizione semi-orale estremamente semplicistica e apologetica, che ci impedisce di ravvisare anche gli spunti

felici e fecondi di certe ricerche del passato. Fortuna che, in questi ultimi tempi, « una serie intrecciata di eventi, molti dei quali estranei alla nostra ricerca in quanto tale », unitamente a « pochissimi libri interni ai nostri studi che di questi eventi hanno fatto parte », pongono quei pochi che hanno occhi per vedere nella possibilità di romperla con la « vecchia scolastica neopandettistica », per arrivare « ad una storia rigorosa di una precisa pratica ideologica (il pensiero giuridico) o delle istituzioni politico-giuridiche ». Di modo che non è nemmeno il caso di prendere in considerazione certi avvertimenti, certi dubbi e certi quesiti (quali quelli formulati da *Labeo*), ma è piuttosto giunto il momento di una « rifondazione teorica dei nostri studi », cioè di far nascere finalmente questa scienza romanistica che non è mai nata, o quasi.

Il discorso ha una sua logica interna molto ben « conclusa », si riferisce senza sottintesi a certe impostazioni ideologiche di molto riguardo e differisce forse da quello di Bretonne, oltre che nello stile, nella esplicitazione di un punto: che oggetto dell'attenzione degli storici del diritto romano non deve essere l'ordinamento o sistema normativo che sia, in quanto sovrastruttura giuridica della società romana, ma deve essere, in presa diretta, la realtà delle istituzioni politico-giuridiche romane. Avrei qualcosa da rilevare su questa affermazione (e, per la verità, mi sembra che Bretonne abbia giustamente osservato, parlando dello studio dei « giureconsulti », che per occuparsi di autori « giuridici » occorre « un approccio storiografico autonomo, almeno quanto quello di uno storico della scienza »): avrei da rilevare quanto meno che, se si sottrae allo storico del diritto il compito specifico di concentrarsi sul « giuridico », beninteso tenendo presenti i nessi strettissimi che intercorrono tra diritto e non diritto, gli si toglie ogni ragion d'essere come storico « specialista », ed è finita (sì che poi si corre il rischio di scivolare, come autorevoli storici non giuristi hanno fatto, sino alle « transazioni » in luogo dei contratti, alle « possessioni » in luogo delle proprietà quiritarie, alle « leggi del pretore urbano » e via di questo passo). Ma questo non è il momento per fermarsi sul punto (che potrei avere anche inteso male) e per fare il Cincinnato di quello che mi illudo sia il mio piccolo fondo scientifico. Veniamo al sodo.

Uno dei momenti essenziali della fondazione (o rifondazione) teorica dei nostri studi sta, secondo Schiavone, oltre che nello studio delle istituzioni politico-giuridiche di cui sopra, in una storia « rigorosa » di una « precisa pratica ideologica », che è il pensiero giuridico romano, e all'uopo disponiamo di strumenti che vanno dall'« analisi sincronica delle strutture linguistiche » alla « psicologia del profondo ».

Sono belle parole, ma parole. Non bisogna mai dimenticare che le nostre fonti giuridiche provengono in massima parte da compilazioni tarde. Ciò posto, è proprio tanto affidante l'« analisi sincronica » delle strutture linguistiche di quei testi, quando ciascuno di essi, estratto che

sia dalla compilazione, venga riportato all'ambiente dell'autore citato in epigrafe? Se partiamo dal presupposto che alterazioni non ve ne siano state e non ve ne siano potute essere, *nulla quaestio*; ma se accettiamo il presupposto contrario, prima di ogni altra cosa bisognerà procedere alla diffamata esegesi critica di ciascun testo, con tutti i grossi pericoli che essa comporta, e cercando particolarmente di evitare che il testo sia messo in tensione sincronica, quanto a strutture linguistiche, con gli autori non giuridici dell'epoca interessata, con il « linguaggio » (aureo, argenteo, plumbeo) che a quell'epoca si attribuisce, eccetera eccetera (il tutto per evitare di giungere agli eccessi beseleriani e di altri). Non parliamo poi della « psicologia del profondo ». Se non ci si forma una certa idea approssimativa (e provvisoria) circa l'appartenenza di un certo dettato all'autore cui esso è attribuito nell'iscrizione, mettiamo Giuvenzio Celso figlio, può andare a finire che, credendo di fare la psicologia del profondo a Celso figlio, in realtà la si faccia a Giustiniano. Dunque, non è che la ricerca del pensiero dei giuristi non si debba fare, ma ancora una volta siamo alle solite: si tratta di una ricerca molto difficile, nella quale bisogna imbarcarsi con somma cautela (sì, ho detto cautela), senza illudersi di avere a disposizione strumenti orientativi rigorosi e sicuri, per non fare il viaggio di Alice o, detto in altri termini, per non cadere in un « beselerismo » di nuovo tipo.

Non valgo gran che come psicologo del profondo, ma ho l'idea che, dopo aver mandato la sua risposta a *Labeo*, Schiavone a qualche difficoltà del genere ci abbia pensato e che da questa più approfondita riflessione sia scaturito un suo più recente scritto su « Storiografia giuridica e apologia del diritto moderno » (in *Democrazia e diritto* 1973, 65 ss.). È un peccato che questo interessante articolo non sia stato offerto ad una rivista romanistica, o anche a una rivista romanistica, perché i romanisti farebbero bene a conoscerlo, sia pure per disapprovarne, se credono, una o tutte le tesi. Dopo una critica assai vivace (ma, direi, puntuale) del mito della « continuità » del diritto privato romano nel diritto moderno, sostiene in sostanza Schiavone (ma si noti che sto riassumendolo molto) che l'unica dimensione del diritto romano, la quale si commisuri ad un processo economico-sociale tuttora vivo e presente, è costituita dalla scienza giuridica romana, nella sua « relativa autonomia » rispetto ai processi materiali e intellettuali della società romana. L'affermazione, nella sua « riduttività » (veh, come imparo a scrivere anch'io), non mi convince affatto; ma quel che qui interessa notare è che Schiavone, sia pure ai fini della utilizzazione moderna dei testi giurisprudenziali romani, attenua notevolmente la diversità psico-socio-antropologica tra i giuristi (quindi l'importanza di studiarne separatamente le figure) anche perché ai giuristi romani attribuisce un certo distacco (un condizionamento « solo in ultima istanza ») rispetto alla vita della società in cui erano calati. Il ricollegamento di ogni testo (e di ogni giurista) all'ambiente che fu

suo è dichiarato « un passo importantissimo ma non decisivo sulla via della rifondazione della nostra storiografia », perché quello che veramente conta è « la scoperta di questa connessione fra autonomia della scienza giuridica romana, già rispetto alla totalità della propria formazione economico-sociale, e possibilità di un recupero oltre di essa ». Un superficiale direbbe che con ciò Schiavone ha scoperto la « Isolierung » di Schulz, la « fungibilità » dei giuristi romani nella loro edizione postclassico-giustiniana, e ha rinunciato a risalire ai tempi di ciascuno, come se l'età romana fosse una sola e piatta cosa; ma farebbe male, perché l'articolo, ripeto, va letto tutto intero. Io mi limito ad osservare, e mi basta, che Schiavone implicitamente oggi ammette la difficoltà del viaggio alla ricerca delle personalità dei giuristi e supera per ora il suo imbarazzo dicendo che il viaggio è importante, ma non decisivo.

Che cosa penserebbe, dunque, di noi un ipotetico lettore delle *Annales* o della *Rivista storica*, se gli giungesse sott'occhio l'inchiesta di *Labeo*? A differenza di Schiavone io non avrei questa provincialistica preoccupazione. Comunque, presumo che l'ipotetico lettore, prima di pensare alcunché in bene o in male, cercherebbe di informarsi e si accorgerebbe che i peculiari problemi della scienza romanistica ci sono e sono tanto seri e complessi, che non tutti i « romanisti » li capiscono. Che se poi quel lettore, avendo letto M. Bloch (illustre collaboratore delle *Annales*) o A. Momigliano (illustre collaboratore della *Rivista storica italiana*), ci esortasse, sulla traccia di questi due eminenti storici non giuristi, a limitare la nostra ricerca storiografica al solo ceto dei giuristi romani, la risposta sarebbe agevole. A prescindere che del metodo interpolazionistico non si potrebbe fare mai a meno e che lo studio dei giuristi non potrebbe essere discompagnato dallo studio del diritto (e viceversa), va tenuto sempre a mente che i giuristi romani non costituivano una casta chiusa, contrassegnata da un suo tesserino di riconoscimento e con l'esclusiva del pensiero giuridico. Oltre ai giuristi più noti (quelli indicati da Pomponio e via dicendo), ve ne erano innumerevoli altri, inanonimi e anonimi, sopra tutto fuori della materia tradizionale del *ius privatum*, e non tutti professionali, ma molti (commediografi, storiografi, poeti, magistrati, sacerdoti, burocrati e così via) occasionali e spesso approssimativi. Per intendere il senso giuridico di una qualsiasi fonte, comprese le pietre e i documenti, bisogna evidentemente andare alla ricerca dell'ordinamento (proprio così, l'ordinamento) e continuamente riformarne, sulla base di nuove scoperte o di nuove riflessioni (sopra tutto relative alla struttura economico-sociale da cui l'ordinamento è stato, spesso artificiosamente, espresso), la fisionomia, le vicende, le implicazioni, per farne un parametro di giudizio delle fonti, che a loro volta saranno un parametro di giudizio e di revisione dell'ordinamento.

Un lavoro di Sisifo, come ogni altra seria indagine storica. Un lavoro per il quale occorrono pazienza, prudenza, continenza, nonché, pos-

sibilmente, astinenza dalla reinvenzione dell'ombrello e rispetto profondo (non solo formale) verso i propri compagni di lavoro.

5. Chiuso l'incidente, io penso, tornando a cose liete, che la sostanziale coincidenza di opinioni verificatasi in ordine ai primi tre punti dell'inchiesta, comporti l'opportunità di concentrarci alquanto sul quarto punto. In questo senso: che, qualunque sia l'ideologia da cui venga ispirata un ricerca sui giuristi romani (e in materia non valgono le rivelazioni divine o le dittature di alcun tipo: vale solo la dialettica delle argomentazioni), questa ricerca, se ponderata e dignitosa, non escluda affatto, anzi implichi, la concorrente ricerca dell'ordinamento di Roma in tutti i suoi aspetti e momenti (nonché viceversa), non possa prescindere dal ricorso assiduo e costante alle altre scienze dell'antichità romana (e ovviamente dell'antichità in genere) e debba fare i conti (anche, si badi, per l'assetto giustiniano) con l'esegesi critica e interpolazionistica del materiale di conoscenza a disposizione.

Occorre dunque, per chi non abbia la fortuna e la capacità di dominare tutto lo scibile dell'antichità (lingue morte comprese), collaborare, in dare ed avere, con gli altri specialisti dell'antico. E ciò, a prescindere dalle infinite esigenze emergenti dal « caso per caso », comporta anzi tutto informazione reciproca e facilità di contatti, non solo personali, ma quanto meno per simposi e per *équipes*.

Che cosa si è fatto, nell'ultimo trentennio, sul versante della « romanistica »?

Sul piano dell'informazione bibliografica, a parte iniziative di raggio più ristretto (ma non per ciò da considerarsi minori), si segnalano, penso: *a*) la *Collectio bibliographica* delle opere romanistiche di Caes (-Henrion), collana assolutamente egregia; *b*) la rassegna sistematica annuale dei titoli e dei contenuti (in riassunto) degli scritti di diritto romano e antico e di moltissimi scritti non strettamente giuridici pubblicata, a partire dal 1950 (in relazione al 1949 e seguenti), dalla rivista *Iura*, per iniziativa di C. Sanfilippo e di chi scrive, e condotta avanti, sotto la direzione di Sanfilippo, da una *équipe* valorosa e diligente di « redattori », della quale fanno parte, con la modestia comportata dal lavoro scientifico, anche studiosi ormai anziani e comunque, a mio avviso, affermatissimi (cito per tutti il primo, in ordine alfabetico, della lista: B. Albanese); *c*) lo « schedario » bibliografico quadrimestrale (iniziativa molto più limitata e meno importante delle precedenti) pubblicato, a partire dal 1955, dalla rivista *Labeo*, con il complemento, in questi ultimi tempi, di aggiornati e vasti bollettini di bibliografia non romanistica a cura di tre studiosi triestini (Bandelli, Favento, Zaccaria).

Nel confessare di non essere ben informati circa altre iniziative o circa iniziative su altri piani, e nel pregare vivamente gli interessati di ragguagliarcene affinché noi possiamo a nostra volta ragguagliare i nostri lettori, ricordiamo le iniziative prese a Napoli. Come già detto

in modo occasionale prima, esse sono: il simposio del 1965 su « Gaio nel suo tempo », di cui abbiamo pubblicato gli Atti in un volume della « Biblioteca di *Labeo* », e la ricerca su « Lessico dei giuristi romani », iniziata nel 1961 sotto la direzione di A. Guarino da varie *équipes* parallele. A proposito del « Lessico » posso dire che sono stati schedati e revisionati, parola per parola, tutto Gaio e tutto Salvio Giuliano (distinguendo ovviamente i termini desunti dai discorsi diretti dei giuristi da quelli desunti da discorsi indiretti o comunque di esplicito riferimento agli stessi), e che, in ordine a ciascun giurista, il proposito è di pubblicare due vocabolari: uno delle parole, alla maniera del Mayr, ed uno (più elaborato, ma ovviamente più legato alle interpretazioni personali degli elaboratori) delle parole stesse nei contesti di cui fanno parte (mai però con tentativi, eventualmente fuorvianti, di traduzione o di classificazione per significati, alla maniera del *VIR.*). Il lessico elaborato di Gaio, a cura specifica di L. Labruna e di E. De Simone, è già per una buona metà in bozze (e ne girano le « edizioni provvisorie »). Debbo però anche avvertire che l'attività è in grave ristagno a causa della mancanza assoluta di fondi (sia per compensare i ricercatori, che per sovvenire alle spese di edizione). Un contributo per i ricercatori (direttore ovviamente escluso) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dovuto alla viva sollecitudine di R. Orestano, è stato da me respinto, dopo un paio di anni di reclami inascoltati, per gli inammissibili criteri amministrativi imposti dal Consiglio delle Ricerche in sede organizzativa, non meno che per le irregolari « tangenti » pretese sui contributi dalle amministrazioni universitarie.

Resta la questione del simposio, o quel che sia, sul « da farsi al pratico », così come proposto specialmente da G. Boulvert, H. J. Wolff, A. M. Honoré. È precisamente quello che avremmo voluto organizzare, per la primavera del 1974, a Capri, in coincidenza con l'assegnazione del « Quinto premio internazionale V. Arangio-Ruiz » e in occasione del ventennale della nostra faticosa rivista. Ma, purtroppo, anche questa iniziativa è sfumata per mancanza di fondi.

Peccato. Capri, in quell'epoca, si presta stupendamente alle conversazioni serene e distese. (E poi, se del caso, si possono sempre trascinare gli oppositori più ostinati sulla persuasiva sommità del Salto di Tiberio).

ANTONIO GUARINO